ALESSANDRO ARCIFA
AVVOCATO
Patrocinante in Cassazione
Via Gabriele D'Annunzio, 111
95127 CATANIA
Tel./Fax 095.493560
alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it

ON.LE CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA IN SEDE GIURISDIZIONALE – PALERMO

Ricorso in appello

PER : Il Signor **Sebastiano AGNELLO**, nato a Scordia (CT) il 21.10.1966 CF GNLSST66R21I548A, titolare dell'omonima impresa individuale P.I. 03172720876, con sede in Scordia (CT), via Vittorio Veneto 31, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Sondra Gianino (CF: GNNSDR63S48C351B pec: sondra.gianino@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095493560) ed Alessandro Arcifa (C.F.: RCFLSN70M02C351J; tel.fax. 095.493560 PEC: alessandro.arcifa@pec.ordineavvocaticatania.it;) entrambi del foro di Catania, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Immordino (MMRGNN62A23B429H, pec: giovanniimmordino@pec.it) in Palermo, via libertà 171, giusta procura speciale in calce al presente ricorso in appello

Appellante e ricorrente in 1° grado

CONTRO: l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura- , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

Appellate e Amministrazioni resistenti in 1°grado

E NEI CONFRONTI: delle imprese Spitale Gaetano (SPTGTN53H08H805J pec: gaetanospitale@pec.it), Politi Giuseppe (PLTGPP47B26A056C pec: politigiuseppe@pec.it), Anna Giudice (GDCNNA51A61D514Z pec:

giudiceanna@pec.it), non costituiti nel giudizio di primo grado

controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA

previa concessione di un provvedimento cautelare, della sentenza numero 734/2020 depositata il 23.4.2020, non notificata, resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo – (sezione interna prima) nel giudizio iscritto in primo grado al N. R.G. 2340/2018 nella parte in cui ha rigettato parzialmente il ricorso proposto in primo grado.

……*

Per una migliore comprensione si premette

IN FATTO

1) L'odierno appellante, ricorrente in 1° grado, ha tempestivamente presentato domanda di sostegno - numero 54250310684 - per l'accesso ad un contributo di € 3.051.453,10 (per un progetto del valore di € 4.990.933,00) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 - misura 4.1. *"Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole"* di cui al bando pubblicato sul sito PSR Sicilia il 14.12.2016.

Con DDG 1910 del 10.8.2018 di approvazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno l'Amministrazione ha erroneamente inserito la domanda del ricorrente (posizione 905) nell'elenco di cui all'allegato 2 *" domande non ammissibili per progetto non cantierabile* " con un **punteggio di 66** (criterio non confermato A3) e non nell'allegato 1 "domande ritenute ammissibili con

punteggio di 72 autoattribuito (che lo porterebbe alla posizione n. 70 anche in ragione dell'età anagrafica dell'imprenditore - criterio di preferenza ex articolo 5 ultimo comma del bando di concorso).

Risultava erroneamente indicato pure l'importo del progetto (solo € 309.000,00 in luogo di € 4.990.933,00) e del contributo richiesto (solo € 154.500,00 in luogo di € 3.051.453,10).

2) Sicchè il Signor Agnello ha proposto ricorso innanzi il TAR Sicilia – sede di Palermo – RG 2340/2018 – "per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (D.D.G. 1910 del 10.8.2018) dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della regione Siciliana di approvazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno relative al Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.1. " *sostegno a investimenti nelle aziende agricole* " - nella parte in cui l'istanza presentata dal ricorrente è stata erroneamente inserita nell'allegato 2 (posizione 905) tra le domande di sostegno ritenute *" non ammissibili per progetto non cantierabile* " e non nell'allegato 1 tra le domande ritenute ammissibili con punteggio di 72 (posizione utile n. 70) o in subordine con punteggio 66 (posizione utile 173) per un contributo di € 3.051.453,10, nonché di tutti gli atti del procedimento, antecedenti o successivi, comunque connessi, che possano ledere la posizione del ricorrente, ivi espressamente inclusi il verbale del 26.4.2018 di verifica della cantierabilità del progetto, il verbale del 19.2.2018 di riesame e valutazione con griglia punteggi, nonché ove occorra le disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.1 del PSR

2014/2020 (parte integrante del DDG 6470 del 24.10.2016) nella parte in cui prevede a pena di inammissibilità *"per progetto non cantierabile"* la produzione dell'autorizzazione o concessione rilasciata dall'Ufficio del genio civile per l'utilizzazione delle acque reperite o invasate entro giorni 90 dall'approvazione delle graduatorie provvisorie , ed anche, ove occorra, nei confronti del fascicolo aziendale del ricorrente tenuto dall'AGEA 70380050933 - nella parte e nei limiti di cui al ricorso."

Il ricorso veniva affidato a quattro motivo di ricorso.

Il primi due avverso i profili di inammissibilità della domanda: 1) superfluità della concessione edilizia e dell'autorizzazione del genio civile per le serre mobili; 2) superfluità del rilascio della concessione irrigua ai fini della cantierabilità del progetto.

Il terzo avverso l'errata indicazione degli importi di progetto e del contributo richiesto.

Il quarto avverso la mancata attribuzione dei 6 punti previsti dal criterio di selezione A3 per gli imprenditori agricoli che gestiscono un'azienda di dimensione economica (PST) compresa tra € 50.000 e € 200.000.

Nello specifico il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 5 del bando di concorso (criteri di selezione - codice a3) che impone alla Commissione di calcolare il PST sulla base dei dati effettivi (dimensioni dei terreni e colture praticate) desunti dal Fascicolo Aziendale (F.A.) e dal Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), in luogo di limitarsi a recepire il calcolo errato contenuto nel riepilogativo a pag. 2 del Fascicolo Aziendale.

3) Con ordinanza n.1268/2018 la prima sezione del TAR Palermo ha accolto la domanda cautelare, ritenendo *prima facie* fondato il ricorso *"ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza"*

Con la medesima ordinanza, in ragione dell'elevato numero di controinteressati, ha autorizzato la notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale resistente (tempestivamente eseguita dal ricorrente).

In ottemperanza alla suddetta ordinanza cautelare, con la nota prot.1366 del 4.2.2019 la Commissione ha rivalutato la pratica sotto il profilo della cantierabilità del progetto (come da verbale di riesame del 31.1.2019), disponendo l'inserimento - con riserva - della domanda del Signor Agnello nell'elenco delle istanze ammissibili, senza però esaminare la questione relativa al punteggio.

In data 21.2.2019 l'Amministrazione ha depositato in giudizio la nota del 20 febbraio 2019 con cui ha inserito la domanda del Signor Agnello nell'elenco definitivo con il punteggio complessivo di **72/100** (come da verbale del 20.2.2019, riportato nella sentenza oggi impugnata, ove la commissione, in ottemperanza all'ordinanza cautelare 1268/2018, pur confermando la motivazione che lo aveva portato a non convalidare il punteggio, <u>ha attribuito i sei punti richiesti</u>).

Con memoria del 2.9.2019 l'avvocatura ha sostenuto la legittimità delle

motivazioni dell'esclusione e della mancata attribuzione del punteggio.

All'udienza del 28.10.2019, a seguito di discussione orale proprio sulla questione relativa al punteggio, la causa veniva introitata per la decisione.

4) Con sentenza n.734 depositata il 23.4.2020, il TAR Palermo accoglieva i primi tre motivi di ricorso, annullando il DDG 1910/2018 nella parte in cui l'istanza del ricorrente risultava inserita tra quelle non ammissibili e correggendo gli importi del progetto e del finanziamento richiesto.

Rigettava invece il quarto motivo di ricorso relativo all'attribuzione del punteggio (punti 6) previsto dal criterio A3 per gli imprenditori agricoli che gestiscono una azienda di dimensione economica (PST) compresa tra € 50.000 ed € 200.000 con la seguente motivazione:

" La censura è infondata.

Infatti la Commissione, in ottemperanza all'ordinanza cautelare n.1268/2018, ha riesaminato il punteggio rilevando che *"Nel caso specifico, la PST della ricorrente al momento della presentazione della domanda di sostegno è di € 210.444,53, così come riportato nel fascicolo aziendale dell'AGEA stampato in data 07/04/2017.*

Dallo stesso fascicolo emerge che la superficie aziendale della ricorrente al momento della presentazione della domanda era di 78.86.17 ettari, di cui 54.07.90 di proprietà e 24.78.27 in affitto, mentre nel PSAWeb allegato al progetto è riportata solo la superficie di proprietà di 54.07.00"; ed ha conseguentemente confermato la motivazione che aveva portato a suo tempo a non convalidare il punteggio del criterio A3.

Orbene, in disparte l'inammissibilità dell'impugnazione del fascicolo aziendale tenuto tramite sistema SIAN dall'AGEA, **il Collegio rileva che la Commissione ha correttamente calcolato la PST della impresa ricorrente al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovendo necessariamente basarsi sui dati riportati nel fascicolo aziendale dell'AGEA stampato in data 07/04/2017."**

La mancata attribuzione dei 6 punti previsti dal criterio A3 non consente al ricorrente di collocarsi in posizione utile (dalla posizione n. 173 alla n.70) per l'effettiva percezione dei contributi richiesti.

Si propone ricorso in appello avverso la suddetta sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo (punti 6) previsto dal criterio A3, in quanto ha errato il TAR a rigettare il motivo di ricorso, limitandosi a recepire acriticamente le motivazioni del diniego, per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1) MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTI 6 - CODICE A3 - VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO (CRITERI DI SELEZIONE - CODICE A3) – VIOLAZIONE DEI CRITERI DI CUI ALLA TABELLA 6 ALLEGATA AL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE (PSA) DI CUI AL BANDO DI CONCORSO – ERRORE MATERIALE NEL FASCICOLO AZIENDALE DEL RICORRENTE TENUTO DALL'AGEA.

L'art. 5 tabella A3 (doc.11) del bando di gara prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo (n.6 punti) per le aziende che hanno una dimensione

economica (PST) tra € 50.000,00 e 200.000,00.

Come da istruzioni contenute dal suddetto art.5 - tabella A3 - del bando (doc.11) e riportate anche nella griglia di attribuzione del punteggio (doc.7), la Commissione deve calcolare il PST moltiplicando il numero di ettari (SAU = Superficie Agricola Utilizzata) per i coefficienti relativi alle singole colture praticate in azienda.

I coefficienti di calcolo sono riportati nella tabella 6 – doc.22 – allegata al PSA e sono gli stessi indicatori di produzione standard PS – CREA in vigore nella regione Sicilia.

Per espressa disposizione del bando (art. 5 – criteri di selezione - vedi inciso dentro le parentesi nel quarto quadrante del codice A3 - doc.11 pg.4 - , riportato anche nella griglia di attribuzione punteggi – doc.7 pag.1) **la Commissione deve calcolare il PST sulla base dei dati effettivi (dimensioni del terreno e colture ivi praticate)** ***"desunti"*** **dal Fascicolo Aziendale** (doc.9) gestito dall'AGEA **e dal Piano Aziendale** (cd. PSA - Piano Sviluppo Aziendale doc.21).

Come risulta dalla griglia dei punteggi allegata al verbale del 19.2.2018 (doc.7), al ricorrente non sono stati assegnati i 6 punti, in quanto la Commissione non ha proceduto al calcolo del PST sulla base dei dati effettivi desunti dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale, ma si è limitata a riportare il dato del PST di € 210.444,53 indicato nel riepilogativo del Fascicolo Aziendale (doc.9 pag.2) gestito dal sistema SIAN dell'AGEA, stampato in data 7.4.2017.

Con il verbale del 20.2.2020 (con cui però vengono attribuiti i 6 punti richiesti), la Commissione ha confermato di non aver proceduto ad alcun calcolo sulla base dei dati desunti dal Fascicolo Aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale (come previsto dal bando), ma di essersi limitata a riportare il PST da € 210.444,53 indicato nel riepilogo posto a pag.2 del Fascicolo Aziendale.

Ha errato il TAR a rigettare il motivo di ricorso, ritenendo acriticamente corretto l'operato della Commissione: "il Collegio rileva che la Commissione ha correttamente calcolato la PST della impresa ricorrente al momento della presentazione della domanda di sostegno, **dovendo necessariamente basarsi sui dati riportati nel fascicolo aziendale dell'AGEA stampato in data 07/04/2017."**

La sentenza è errata in quanto, per espressa disposizione del bando, la Commissione non poteva limitarsi a riportare il PST (€ 210.444,53) indicato nel riepilogativo a pag.2 del Fascicolo Aziendale (doc.9), ma doveva calcolarlo sulla base dei dati **effettivi "*desunti*"** dall'esame completo del Fascicolo Aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Il PST che si ottiene sulla base dei dati effettivi "desunti" dall'esame integrale delle due fonti di conoscenza sopracitate è diverso rispetto a quello indicato dall'Amministrazione.

Nel PST riportato nel riepilogativo del fascicolo Aziendale a pag.2, la coltura afferente il terreno delle dimensione di ettari 29.89 viene ivi indicata (e calcolata – riga 1) come *"altro foraggio verde"* e non come *"grano*

(frumento) duro" come è effettivamente e come risulta concordemente dal riepilogo consistenza terreni e occupazione suolo riportato a pagina 28 dello stesso Fascicolo Aziendale, nonché a pag. 9 del Piano Sviluppo Aziendale (doc.21).

Le due colture hanno coefficienti diversi: "*altro foraggio verde*", forma sincopata di "*erbai di altri cereali da foraggio diversi da mais da foraggio,"* ha un coefficiente di € 1.404 - coefficiente D18B della tabella A6 del PSA (doc.22) - per cui al terreno da 29,89 ettari è stato erroneamente assegnato un PS di **€ 41.958.06** (pari a h 29,89 x € 1.404 = 41.958,06)

La coltura effettivamente praticata nel terreno di h 29,89, come risulta dal Piano Sviluppo Aziendale (PSA- doc.21 pag.9) e dallo stesso Fascicolo Aziendale (doc.9 pag.28) - è *"**002** - grano (frumento) duro"* che ha un coefficiente di € 718 – codice "***D02* Frumento Duro"** della tabella 6 del PSA (doc.22) per cui il PS corretto è: h 29,89 x € 718= € **21.431,13**

Applicando il coefficiente corretto al terreno da 29,89 ettari, il PST calcolato sulle dimensioni indicate nel Fascicolo Aziendale tenuto dall'AGEA scende da € 210.444,53 a € 189.910,40 (la stessa differenza tra € 41.958.06 e € 21.431,13), rientrando così nella fascia utile per i sei punti richiesti dal ricorrente - tra € 50.000 e € 200.000-.

Purtroppo è fatto notorio che il sistema SIAN (con cui l'AGEA gestisce i Fascicoli Aziendali) presenti numerosi errori che si ripercuotono sui programmi di investimento e sulle domande di sostegno presentate nelle varie procedure concorsuali.

Non è un caso che proprio il TAR Palermo – sezione I - ha esaminato un ricorso per accertamento tecnico preventivo ove circa 100 imprenditori agricoli lamentavano il mancato funzionamento ed aggiornamento del sistema SIAN tenuto dall'AGEA, **temendo ripercussioni nelle pratiche per la concessione di contributi legati all'agricoltura**, come nel presente caso.

Si riportano più stralci dell'Ordinanza n. 2102 del 15.10.2018 (doc.23), da cui emerge che le problematiche del SIAN (sistema con cui l'AGEA gestisce i Fascicoli Aziendali) sono numerose e ben note alla stessa amministrazione resistente: *" che in data 17/07/2018 i ricorrenti hanno anche depositato in giudizio la nota prot. n. 42643 del 6 luglio 2018* ***con il quale l'Assessorato Regionale Agricoltura in riscontro all'interrogazione parlamentare n.160*** *avente ad oggetto "Ritardi nei pagamenti AGEA per i fondi previsti sulle coltivazioni biologiche"* ***ha dato atto: che il sistema informatico presenta delle problematiche;*** *che sussistono notevoli problemi di comunicazione con gli uffici preposti di AGEA per la soluzione delle problematiche e delle anomalie bloccanti sulle domande;* ***che le stesse sono state ripetutamente segnalate dal Servizio 1 dell'Assessorato ad Agea*** *sia con mail, sia con note ufficiali a mezzo pec a firma del Dirigente del Servizio ed anche a firma del Dirigente Generale; che è stata proposta ad Agea la implementazione del sistema con la predisposizione di un pulsante di sblocco manuale; che si è in attesa che Agea dia riscontro alle richieste dell'Amministrazione; ...*

tutto ciò premesso, rileva il Collegio che la finalità perseguita dal mezzo istruttorio richiesto dai ricorrenti (assunzione anticipata della prova circa

l'impossibilità di inserire i dati richiesti nel sistema informatico) appare di fatto già raggiunta, sia in ragione delle prove documentali offerte nel presente procedimento ***in ordine alla piena consapevolezza dell'Amministrazione circa il malfunzionamento del sistema,*** *sia in ragione del comportamento processuale tenuto da Agea e dall'Assessorato resistenti, i quali non hanno minimamente contestato quanto rappresentato e anche documentato dai ricorrenti.*

Per cautela si rileva che nonostante il bando non prevede che il PST valido ai fini del punteggio sia quello indicato nel riepilogativo del Fascicolo Aziendale, ma che i calcoli vengano effettuati dalla Commissione con i dati ***"desunti"*** sia dal fascicolo Aziendale che dal Piano di Sviluppo Aziendale e nel caso di specie si tratti di un chiaro errore materiale, agevolmente riconoscibile dal confronto con il riepilogo "occupazione del suolo" presente a pag. 28 dello stesso F.A. e con il PSA (pag.9), con il ricorso era stata proposta impugnativa, in via meramente cautelativa, anche nei confronti del fascicolo aziendale tenuto tramite sistema SIAN dall'AGEA nella parte in cui è erroneamente riportato, ai fini del calcolo del PST, il terreno delle dimensioni di ettari 29,89 come coltivato a " altro foraggio verde " coefficiente specifico pari a € 1404 e non come " grano (Frumento) duro" coefficiente specifico pari a € 718. Impugnativa che ad ogni buon fine si ripropone.

Il bando impone alla Commissione di calcolare il PST sulla base dei dati desunti sia dal fascicolo Aziendale tenuto dall'AGEA che dal Piano Sviluppo Aziendale non solo per avere un riscontro dei dati effettivi, ma anche perché il

dato relativo alle dimensioni (anche economiche- PST) dell'azienda riportato nel Fascicolo Aziendale può non coincidere con quello risultante nel Piano di Sviluppo Aziendale in base alle normative che disciplinano la presente procedura concorsuale, come rilevato dalla stessa Commissione nel verbale del 20.2.2019, riportato in sentenza, con cui - nonostante la conferma della motivazione - sono stati attribuiti i 6 punti: "*Dallo stesso fascicolo emerge che la superficie aziendale della ricorrente al momento della presentazione della domanda era di 78.86.17 ettari, di cui 54.07.90 di proprietà e 24.78.27 in affitto, mentre nel PSAWeb allegato al progetto è riportata solo la superficie di proprietà di 54.07.00";*.

Effettivamente nel Fascicolo Aziendale stampato il 17.4.2017 (doc.9 pag 28) risulta una superficie aziendale di 78.86.17 ettari, di cui 54.07.90 di proprietà e 24.78.27 in affitto, mentre nel PSA allegato al progetto è riportata solo la superficie di proprietà di ettari 54.07.00 (doc. 21 pag.7).

Nel PSA non risultano le particelle dei terreni in affitto (ha 24.78.27) in quanto si tratta di terreni in affitto con contratti, non rinnovati, con scadenze il 31.7.2017, 21.11.2017, 24.11.2017 e 9.1.2021 (come risulta dal fascicolo Aziendale – vedi doc.9 pagine 3,9,26 e 27), in ossequio a quanto previsto dall'art. 16.3.5 delle disposizioni attuative (doc. 8) che dispone che i terreni in affitto debbono avere un contratto di durata di almeno dieci anni risultante dal Fascicolo Aziendale.

Testualmente : *sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno … Sono esclusi i contratti*

di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale".

Applicando i coefficienti di calcolo alle sole superfici di proprietà indicate nel PSA, il dato relativo alle dimensioni economiche dell'azienda (il PST) è di € 50.343,24 (doc.21 pag.9).

Per cui il Signor Agnello ha diritto ai 6 punti sia considerando il PST per € 189.910,40 calcolato, con i coefficienti corretti, sulla superficie complessiva di 78 ettari (54 proprietà + 24 affitto) indicati nel F.A. e sia considerando il PST calcolato sulla superficie risultante dal PSA, ove conformemente alle direttive del bando risultano solo i terreni di proprietà per 54 ettari, che determinano un PST di € 50.343,24 (vedi doc.21 pag.9), quindi sempre nella fascia da € 50.000 a 200.000 che da diritto al punteggio aggiuntivo previsto dal criterio A3.

Ad abundantiam si osserva che anche a voler calcolare i 29,89 ettari non a "*grano (frumento) duro*" (coefficiente € 718 per cui h 29,89 x € 718 = €21.431,13), ma come erroneamente indicato nel resoconto di cui a pag. 2 del FA come "*altro foraggio verde*", (coefficiente di € 1.404 per cui h 29,89 x € 1.404 = 41.958,06), le dimensioni economiche dell'azienda calcolate sui terreni di proprietà arriverebbero ad un PST di € 70.840,28, quindi sempre nella fascia da € 50.000 a 200.000 che da diritto al punteggio aggiuntivo previsto dal criterio A3.

Considerato che, per espressa disposizione del bando, i dati per il calcolo del PST (ai fini dell'attribuzione dei 6 punti) vanno desunti dal fascicolo aziendale e dal Piano di Sviluppo Aziendale, non vi è dubbio che il ricorrente ne abbia pieno diritto.

2) ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

In ragione dell'elevatissimo numero di imprese a cui deve essere notificato il presente ricorso in appello prima della decisione di merito, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami.

Sul punto si evidenzia che il giudice di primo grado, con l'ordinanza 1268/2018 di accoglimento dell'istanza cautelare, ha autorizzato il ricorrente a notificare per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva, con le seguenti modalità: "- *che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento*

e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra,debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi."

ISTANZA CAUTELARE - richiesta di discussione da remoto

Il *fumus* è , per quanto detto evidente.

La mancata attribuzione del punteggio (6 punti) non consente all'odierno appellante di collocarsi in posizione utile per l'effettiva percezione del contributo richiesto (**oltre 3 milioni di euro**) necessari per portare avanti il progetto di sviluppo dell'azienda.

Si chiede quindi l'emissione di un adeguato provvedimento cautelare che, nei limiti di interesse specificati nell'appello, sospenda gli atti impugnati ed ordini all'Amministrazione – ancorchè con riserva fino alla decisione di merito – di inserire la domanda del ricorrente nell'allegato 1 tra quelle ammissibili con un punteggio di 72 (posizione n.70), e di riconoscere, ancorchè con riserva, il contributo richiesto.

In subordine si chiede che venga disposto l'accantonamento delle somme richieste a titolo di contributo (€ 3.051.453,10) al fine di evitare che tutte le somme messe a bando vengano esaurite nel tempo necessario per la decisione della causa di merito.

Si chiede la discussione da remoto ex art. 4 D.L. 18/2020 ed tal fine si indica

dell'Avv. Arcifa il numero del cellulare 388.9355151 e mail ordinaria alarcifa@gmail.com

……*

In coerenza

SI CHIEDE

l'accoglimento del presente ricorso in appello e, preliminarmente, dell'istanza cautelare, con l'annullamento e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto illegittima la mancata attribuzione dei 6 punti previsti dal criterio A3 di cui all'art.5 del bando, anche previo annullamento per quanto di interesse del fascicolo aziendale tenuto dall'AGEA stampato il 7.4.2017, con la declaratoria dell'obbligo di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compreso l'obbligo di inserire la domanda del ricorrente nell'allegato 1 tra quelle ammissibili con un punteggio di 72 (posizione n.70), di completare il procedimento amministrativo fino all'erogazione effettiva del contributo richiesto.

Spese e compensi del doppio grado di giudizio, in quanto ha errato il TAR Palermo a compensare le spese del giudizio di primo grado, considerando che in primo grado sono stati accolti tre motivi su quattro con conseguente riammissione del ricorrente nell'elenco delle domande ammissibili.

Si versa C.U. di € 975,00

Catania/Palermo 30 giugno 2020

Avvocato Sondra Gianino

Firmato digitalmente da: Sondra Gianino
Data: 02/07/2020 19:21:27

Avvocato Alessandro Arcifa

ARCIFA ALESSANDRO

Firmato digitalmente da ARCIFA ALESSANDRO
Data: 2020.07.02 19:23:23 +02'00'